

COMUNE DI PISA

Estratto dal verbale delle decisioni del SINDACO n. 27

Oggetto: CALENDARIO 1988 delle limitazioni alla circolazione all'interno dei centri abitati agli autoveicoli di peso totale massimo complessivo superiore a q.li 50 o trasportanti materie pericolose, esclusi quelli adibiti a trasporto persone nonché dei veicoli e trasporti definitivi eccezionali ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'anno MILLENOVECENTO TTANTOTTO (1988) e questo di VENTISETTE (27) del mese di GENNAIO in una sala del Palazzo Municipale, il SINDACO del Comune di Pisa Sig. Giacomino GRANCHI, assistito dal sottoscritto Segretario Generale Dr. Renato DE FELICE ha adottato la seguente decisione:

IL SINDACO

Visto il Decreto n. 6020/lett. II in data 23.12.1987 con il quale il Prefetto di Pisa stabilisce il divieto di circolazione sulle strade all'interno dei centri abitati nelle giornate festive e singolari dell'anno 1988 degli autoveicoli commerciali scarichi, escluso quelli adibiti al solo trasporto di persone, nonché dei veicoli e trasporti definitivi eccezionali ai sensi delle vigenti disposizioni;

Ritenuto di dover provvedere in conformità al citato Decreto per quanto concerne le strade comunali all'interno dei centri abitati;

Visti gli artt. 3 e 4 del T.U. approvato con D.P.R. 15.5.1950, n. 393;

ORDINA

- E' vietata la circolazione all'interno dei centri abitati del territorio del Comune di Pisa degli autoveicoli commerciali di peso totale massimo complessivo autorizzato superiore a 50 q.li o trasportanti materie pericolose nei giorni e nelle ore sottelenzate:
 - tutte le domeniche dei mesi di: Gennaio, Febbraio, Marzo, Ottobre, Novembre, Dicembre dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
 - tutte le domeniche dei mesi di: Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
 - 1° Gennaio dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
 - 6 Gennaio dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
 - 1° Aprile dalle ore 16,00 alle ore 24,00;
 - 25 Aprile dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
 - 15 Agosto dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
 - 29 Ottobre dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
 - 1° Novembre dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
 - 8 Dicembre dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
 - 28 Dicembre dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
- E' inoltre vietata la circolazione dei predetti veicoli nei seguenti periodi:
 - dal 2 Aprile ore 7,00 al 4 Aprile ore 24,00;
 - dal 22 Luglio ore 16,00 al 24 Luglio ore 24,00;
 - dal 29 Luglio ore 7,00 al 1° Agosto ore 24,00;
 - dal 5 Agosto ore 16,00 al 7 Agosto ore 24,00;
 - dal 20 Agosto ore 7,00 al 21 Agosto ore 24,00;

- dal 20 Agosto ore 18,00 al 20 Agosto ore 24,00;
- dal 23 Dicembre ore 8,00 al 24 Dicembre ore 18,00;
- Da tali divieti sono esclusi gli autoveicoli:
 - del servizio RAI-TV esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
 - delle Amministrazioni Comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Sicurezza Urbana";
 - adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza;
 - appartenenti al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni perché contrassegnati con l'emblema "PT" (lettere nere su disco giallo) nonché quelli di supporto perché muniti di apposita documentazione rilasciata dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;
 - militari, per urgenti e comprovate necessità di servizio, e delle Forze di Polizia;
 - utilizzati dagli Enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
 - che trasportino esclusivamente animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi o effettuate nelle 48 ore;
- Trasportanti esclusivamente:
 - giornali quotidiani e periodici;
 - materiali ed attrezzi occorrenti per interventi di emergenza o soccorso di pubblico interesse;
 - prodotti per uso medico di urgenza;
 - carburanti e combustibili destinati alla distribuzione ed al consumo;
 - latte, escluso quello a lunga conservazione;
- i veicoli trasportanti latte dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di m. 0,50 di base e m. 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "M" minuscola - altezza m. 0,20 - fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
- Possono essere esclusi dal divieto di cui alla presente ordinanza, con provvedimento specifico e motivato del Prefetto della Provincia di appartenenza o del Sindaco del Comune di Pisa,
 - 1) veicoli che trasportano merci per casi di assoluta necessità ed urgenza;
 - 2) Veicoli adibiti al trasporto di derrate fresche deperibili solo se destinate all'alimentazione; per imprescindibili esigenze connesse all'approvvigionamento o all'alto grado di deterioramento, per loro intrinseca natura e per fattori climatici o stagionali, e per il tempo strettamente necessario alla percorrenza, consentendo il trasferimento nei luoghi di vendita o di raccolta o di deposito;
- Le deroghe dovranno essere richieste in tempo utile alle Prefetture della Provincia di partenza o dal Comune di Pisa per quanto attiene le sole strade comunali all'interno del centro abitato le quali potranno, accertata la reale rispondenza ai quesiti di cui sopra, rilasciare l'autorizzazione con la precisa specificazione della località di partenza e di destinazione, nonché dei percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico;
- Per i veicoli provenienti dall'estero, ferme restando le comprovate motivazioni di urgenza e differibilità del trasporto (nei casi di cui sopra), la domanda di autorizzazione alla circolazione in deroga al calendario potrà essere presentata alla Prefettura della Provincia di partenza o di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal costituente e dal destinatario delle merci. Per la concessione delle autorizzazioni i Sigg. Prefetti dovranno tener conto, per i tragitti in territorio italiano, in particolare della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso, e della situazione dei servizi presso le località di confine;
- Il trasporto delle merci pericolose è vietato comunque nei giorni sopra riportati, indipendentemente dal peso massimo complessivo del veicolo;
- Veicoli e trasporti eccezionali:
 - Per i veicoli e trasporti definiti eccezionali, tali ai sensi delle vigenti disposizioni, calendario di divieto di circolazione sopra riportato è integrato con i seguenti ulteriori periodi:
 - dal 10 Giugno al 18 Settembre compresi, dalle ore 18,00 di ogni venerdì alle ore 24,00 della domenica successiva;

destinazione, nonchè dei percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico.

Per i veicoli provenienti dall'estero, ferme restando le comprovate motivazioni di urgenza e indifferibilità del trasporto (nei casi di cui sopra), la domanda di autorizzazione alla circolazione in deroga al calendario potrà essere presentata alla Prefettura della Provincia di partenza o di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci. Per la concessione delle autorizzazioni i Sigg. Prefetti dovranno tenere conto, per i tragitti in territorio italiano, in particolare della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

Il trasporto delle merci pericolose è vietato comunque nei giorni sopra riportati, indipendentemente dal peso massimo complessivo del veicolo.

Veicoli e trasporti eccezionali

Per i veicoli e trasporti definiti eccezionali, tali ai sensi delle vigenti disposizioni, il calendario di divieto di circolazione sopra riportato è integrato con i seguenti ulteriori periodi:

- dal 10 giugno al 18 settembre compresi, dalle ore 18,00 di ogni venerdì alle ore 24,00 della domenica successiva.
- dai surriportati divieti di circolazione afferenti i trasporti e veicoli eccezionali sono esclusi gli autoveicoli:
 - del servizio RAI-TV;
 - delle Amministrazioni Comunali contrassegnati con la dicitura "servizio nettezza urbana";
 - adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza;
 - appartenenti al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni purchè contrassegnati con l'emblema "PT" (lettere nere su disco giallo);
 - militari e delle Forze di Polizia;
 - che trasportano esclusivamente materiali ed attrezzi occorrenti per interventi di emergenza o soccorso di interesse pubblico;
 - gli automezzi che trasportano esclusivamente carburanti e combustibili destinati alla distribuzione ed al consumo.

Anche in tal caso di trasporti e veicoli eccezionali le Prefetture potranno consentire deroghe purchè vi sia l'assenso degli Enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito e solo per motivate e documentate gravi ed indifferibili esigenze.

Nelle richieste di deroga, da prodursi in tempo utile, dovrà essere indicato il percorso che si intende seguire e, ove questo attraversi il territorio di più provincie, sarà sufficiente l'autorizzazione della sola Prefettura di partenza.

~~Pisa 23 dicembre 1967~~

p. IL PREFETTO
IL V. PREFETTO VICARIO
(U. Casandrella)

